

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Indetto ai sensi

- dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 24 maggio 2018;
- della determinazione Direttore Servizio Edilizia Pubblica n. 18853/723 del 29.05.2018

approvato con determinazione R.S. n. 110 del 15 giugno 2018

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale rende noto che

a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* in attuazione della Delibera di G.R. n n. 26/7 del 24 maggio 2018 che approva i criteri per l'individuazione dei destinatari del fondo stesso.

Possono partecipare a tale bando i cittadini titolari di contratto d'affitto interessati al contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono far domanda i titolari del contratto di locazione, il cui nucleo familiare e i suoi componenti abbiano, alla data di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1. essere cittadini italiani;
2. essere residenti nel Comune di Villanova Monteleone;
ovvero
3. per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133);
4. **essere titolari di un contratto di locazione per un alloggio adibito ad abitazione principale sito nel Comune di Villanova Monteleone e regolarmente registrato** o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro;

5. **non essere titolari, assieme ai componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, e abitazione su un alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito di una qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89;
6. essere conduttori di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale;
7. possedere:
 - a. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore a € **13.192,66**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al **14% (FASCIA A)**;
 - b. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a € **14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al **24% (FASCIA B)**;

Non sono ammessi:

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domande.

La domanda può essere presentata solo dal titolare del contratto di locazione.

**ART. 2
DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente bando per nucleo familiare s'intende quello previsto dalla normativa ISEE e risultante dalla relativa attestazione.

**ART. 3
PUNTEGGIO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi e criteri di priorità come di seguito definiti.

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare inferiore all'importo annuo di assegno sociale INPS per persona (€ 5.889,00):

PUNTI 2
2. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare inferiore all'importo annuo di pensione minima INPS per persona (€ 6.596,33):

PUNTI 1

3. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (FASCIA A), cioè € **13.192,66** rispetto al quale l'incidenza del canone annuo è superiore al 14%;
- | | |
|----------------|-----------|
| dal 14% al 15% | PUNTI 0,5 |
| dal 16% al 20% | PUNTI 1 |
| dal 21% al 30% | PUNTI 2 |
| dal 31% al 40% | PUNTI 3 |
| dal 41% al 50% | PUNTI 4 |
| oltre il 50% | PUNTI 5 |

L'ammontare del contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% per un massimo di € **3.098,74**;

4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a due pensioni minime INPS (FASCIA A), cioè € **13.192,66** e inferiore al reddito annuo complessivo del nucleo familiare limite di cui al l'art. 1, punto 6, b), (FASCIA B) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo è superiore al 24%;
- | | |
|-----------------|-----------|
| dal 24% al 25% | PUNTI 0,5 |
| dal 26 % al 30% | PUNTI 1 |
| dal 31% al 40% | PUNTI 2 |
| dal 41% al 50% | PUNTI 3 |
| oltre | PUNTI 5 |

L'ammontare del contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € **2.320,00**;

Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

5. presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3:
- PUNTI 2
6. presenza nel nucleo familiare di portatori d'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, certificati da parte dell'autorità competente. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 5:
- PUNTI 3
7. richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o col proprio coniuge, anche con eventuali minori a carico:
- PUNTI 2

CONDIZIONI OGGETTIVE:

8. richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto;
 - verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ordinanza di sgombero;
 - provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio;
 - provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato;
- PUNTI 4

9. situazione di coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (ex art. 9 comma 3, lett. b) L.R. n. 13/89);
- PUNTI 2
10. abitazione in alloggio di assoluta antigienicità, certificato dalla USL:
- PUNTI 2
11. situazione di grave disagio abitativo accertata dall'autorità competente ed esistente alla data di presentazione della domanda (salvo i casi di abbandono dell'alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o dal provvedimento esecutivo di sfratto) dovuta ad abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari) ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica:
- PUNTI 4
12. situazione di grave disagio abitativo, esistente alla data di presentazione della domanda, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani sotto il profilo igienico-sanitario (da calcolarsi secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 13/89):
- a) due persone a vano utili PUNTI 2
 - b) da tre persone a vano utili PUNTI 3
 - c) da quattro persone a vano utili PUNTI 4

Non è cumulabile la situazione di cui al punto 8, lett. a) con le altre condizioni oggettive di cui ai successivi punti.

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti 10), 11) e 12).

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n.15/1968 e art. 1 e 2 del D.P.R. 403/1998 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3, fatta eccezione per i punti di cui al successivo art. 5.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatta eccezione per quelli sotto elencati.

Per l'attribuzione del relativo punteggio sono necessari i seguenti documenti:

- a) copia di certificato rilasciato dal competente servizio A.S.L. attestante la situazione di invalidità con conseguente riduzione della capacità lavorativa e/o la situazione di handicap grave (art.3, comma 3, L.104/92) del/i componente/i il nucleo familiare;
- b) attestato della competente A.S.L. indicante le condizioni di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- c) attestato della competente A.S.L. indicante la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario;
- d) certificato della competente A.S.L. attestante antigienicità assoluta;
- e) certificato di sfratto esecutivo o da eseguire a finita locazione.

ART. 6
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificando la completezza e la regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando e alla predisposizione della graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente. La graduatoria generale è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni **entro il termine di 7 giorni** consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria.

La collocazione in graduatoria non determina direttamente il diritto alla corresponsione del contributo, il quale sarà condizionato dall'entità dell'erogazione del fondo da parte dell'Assessorato Regionale competente.

ART. 7
DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo spettante è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo* e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il contributo è così calcolato:

- a) per i nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, cioè Euro 13.192,66 (**FASCIA A**), esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito (*canone sopportabile*), fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 3.098,74 annui;
- b) per i nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a € **14.162,00 (FASCIA B)**, esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito (*canone sopportabile*), fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 2.320,00 annui;

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2018 e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto di locazione se effettuata nel corso dell'anno.

L'entità del contributo sarà proporzionale ai mesi di permanenza del contratto di locazione; a tal fine nel caso di interruzione del contratto le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni con saranno considerate nel calcolo.

Il richiedente è tenuto a comunicare per tempo al competente Ufficio ogni successiva ed eventuale variazione del rapporto di locazione e della residenza.

ART. 8
RISERVA A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 32/2000 pubblicato nella G.U. n. 46 del 25.02.2000 i conduttori aventi i requisiti di cui al D.M. LL.PP. 7.06.1999, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione, secondo le modalità stabilite dalla legge n. 431/98, avranno la precedenza assoluta all'assegnazione dei contributi.

ART. 9
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale.

La ripartizione del contributo avverrà in relazione al finanziamento regionale assegnato e nel rispetto della graduatoria approvata.

Tuttavia, qualora la somma complessiva assegnata non sia sufficiente a coprire tutte le richieste ammesse, per ragioni di equità e parità di trattamento il Comune procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, operando la riduzione percentuale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B).

Al fine di procedere all'erogazione del contributo ad integrazione del canone d'affitto, i beneficiari sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune regolari ricevute attestanti i pagamenti effettuati relativamente all'anno 2018. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute il Comune darà corso alla revoca dei contributi concessi.

E' inoltre facoltà del Comune procedere alla verifica della regolarità dei pagamenti dovuti fino al momento di presentazione della domanda di contributo.

ART. 10
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande di cui al presente bando è fissato per il **giorno 11 luglio 2018**.

ART. 11
DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli Uffici Servizi Sociali e Messo Comunale.

Le istanze, debitamente compilate in ogni parte, devono essere sottoscritte dal richiedente, ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate o pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data sopra indicata.

ART. 12
CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. n. 15/68 e s.m., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme ed ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs n. 10/98).

ART. 13
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. n. 431/98, alla L. n. 109/98 e ss.mm., al bando regionale approvato con determinazione del Direttore Servizio Edilizia Pubblica n. 18853/723 del 29.05.2018, alla normativa regionale nonché alle relative determinazioni di attuazione.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI

F.to Dott. Giovanni Fois